

BGer 4A_285/2012 vom 5. Februar 2013

Bundesgericht, 2013-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_285_2012

FR: TF 4A_285/2012 du 5 février 2013

IT: TF 4A_285/2012 del 5 febbraio 2013

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno l'ammissibilità del gravame (DTF 136 II 497 consid. 3 con rinvii).

E. 1.1

La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile in una controversia in materia di diritto del lavoro. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF . Essa indica, a sostegno di tale assunto, che l' art. 329d CO è unicamente applicabile ai rapporti di diritto privato e assevera di essere un istituto di cura autorizzato ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tenuto a sottostare al cosiddetto sistema di finanziamento DRG (Diagnosis Related Groups). Per tale motivo la ricorrente reputa che in concreto debba essere deciso se le "possono essere applicate sia le disposizioni di diritto pubblico relative al regime di finanziamento tariffale degli ospedali che quelle di diritto privato" in materia di contratto di lavoro, questione che considera essere di importanza fondamentale.

Ora, nel predetto quesito la ricorrente dà apoditticamente per acquisita una fattispecie (il mandato di diritto pubblico a cui essa sarebbe sottoposta e le relative modalità di finanziamento) non accertata dalla Corte cantonale. Così facendo, essa dimentica che, giusta l' art. 105 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale fonda la sua sentenza sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore e può scostarsene se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF) e che la parte che non intende basarsi sulle constatazioni dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella indicata nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). La fattispecie posta a fondamento dell'esposizione ricorsuale non può nemmeno essere considerata ammissibile in virtù dell' art. 99 cpv. 1 LTF . Infatti, avanti al Tribunale federale possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che incombe alla parte di spiegare (DTF 133 III 393 consid. 3). La norma non intende permettere a una parte di addurre nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova per sanare in tal modo la propria negligenza (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3).

Ne discende che la predetta argomentazione, fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata senza che siano adempiuti i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dagli accertamenti effettuati dai giudici cantonali, è del tutto inidonea a giustificare una deroga al requisito del valore di lite minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Quest'ultimo si rivela pertanto inammissibile e le pretese violazioni di leggi federali abbozzate nel gravame non possono essere in concreto esaminate.

E. 1.2

Occorre quindi verificare se il gravame può essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell' art. 113 LTF , atteso che un'errata denominazione dell'impugnativa non nuoce al ricorrente se i presupposti previsti per l'inoltro di un altro rimedio sono adempiuti (sentenza 5A_342/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 136 III 113 ; DTF 131 I 291 consid. 1.3). Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale è unicamente possibile censurare la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di tali diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Esso può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti operato dalla predetta autorità se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF).

Ora, una conversione del gravame da ricorso in materia civile in ricorso sussidiario in materia costituzionale appare esclusa perché il rimedio non soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente menziona unicamente dei diritti costituzionali quando afferma che sarebbe vittima di "una disparità di trattamento per rapporto agli altri istituti di cura riconosciuti a livello cantonale, rispettivamente di un'inaccettabile violazione dei principi dell'uguaglianza giuridica (cfr. 8 Cost. fed.) e della libertà economica (cfr. art. 27 Cost. fed.)", se venisse astretta a sottostare sia alle norme di diritto pubblico in materia di remunerazione delle cure ospedaliere, sia alle disposizioni del diritto privato in materia di versamento del salario. Tuttavia anche tale argomentazione si basa in maniera apodittica sulla predetta fattispecie già inammissibilmente posta a fondamento dell'asserita proponibilità del ricorso in materia civile, senza che nel gravame sia stato preteso che gli accertamenti di fatto effettuati dalla Corte cantonale siano stati svolti in maniera incostituzionale.

E. 2

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.